

Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 243 di Registro

Seduta del 29/09/2023

Oggetto:

Azione giudiziaria presso il Tribunale di Savona nei confronti della soc. Il Lentisco SRL. Proposta soluzione conciliativa da parte del Giudice. Valutazione e ed adempimenti conseguenti.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 12:46, nella solita sala delle riunioni sono presenti i membri sotto specificati; contestualmente, seguendo le modalità adottate con propria Deliberazione n. 64 del 16/03/2020 mediante l'utilizzo di dispositivi atti a garantire le comunicazioni audiovisive sono altresì presenti in modalità remota sincrona i componenti sotto riportati; previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
MELGRATI MARCO	Sindaco		SI
GALTIERI ANGELO	Assessore	SI	
GIANNOTTA FRANCA	Assessore	Da remoto	
INVERNIZZI ROCCO	Assessore		SI
MORDENTE PATRIZIA	Assessore	Da remoto	
ZAVARONI LORETTA	Assessore	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Ramoino.

Assume la Presidenza **Angelo Galtieri** in qualità di **Vicesindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore agli Affari Legali, Avv. Franca Giannotta;

DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso parere di regolarità contabile non favorevole con la seguente motivazione: "Risulta una minore entrata di euro 72.266,45 Capitolo 03004037";

VISTO l'art 49, IV comma del TUEL: "Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione";

RICHIAMATA la nota interna dell'avvocatura civica resa in data 21/09/2023, depositata quale parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione suddetta, in cui l'AVV. Contri esprime come la proposta del Giudice si ponga "in una posizione di equilibrio tra le contrapposte posizioni delle due parti in giudizio;

RIASSUNTI gli indirizzi della giurisprudenza contabile in merito alla possibilità di concludere transazioni da parte dell'ente pubblico e i limiti di sindacabilità delle stesse e in particolare richiamata deliberazione della SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE n. 20/2012/SRCPIE/PAR, la quale ribadisce che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;

ESAMINATA la giurisprudenza contabile maggioritaria, che individua i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici in quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e in quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;

RITENUTO che, conformemente alla suddetta giurisprudenza, la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

DATO ATTO che la giurisprudenza ha più volte rimarcato come sia sindacabile una transazione ove irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. 31 luglio 2016, n. 127; Sez. giur. Campania, sent. 29 febbraio 2012, n. 250; Sez. giur. Abruzzo, sent. 5 gennaio 2012, n. 1);

CONSIDERATO tuttavia che, così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte

discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nell'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici (Corte dei Conti, Sez. III, sentt. 9 luglio 2019, n. 132 e 30 luglio 2019, n. 147; Sez. II, sent. 13 febbraio 2017, n. 91);

DATO ATTO che uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

DATO ATTO inoltre che a seguito dell'adesione alla proposta conciliativa, si provvederà alle opportune variazioni di bilancio atte a compensare la minore entrata al capitolo 03004037;

RICORDATO che la Soc. Lentisco S.R.L. in persona del suo legale rappresentante si è resa inadempiente al regolare pagamento di quanto dovuto per la concessione in uso di terreno di proprietà del Comune di Alassio;

TENUTO CONTO che alla società sono stati inviati numerosi solleciti per il recupero del credito, come meglio rappresentato e specificato dall'avviso di mora ed intimazione di pagamento inviato alla società il 6.10.22 prot. N. 31415;

DATO ATTO che, non avendo ricevuto alcun pagamento di quanto richiesto e dovuto, in data 8.11.2022 veniva depositata istanza di mediazione obbligatoria presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Savona;

PRESO ATTO che all'incontro del 27 marzo 2023 dinanzi al suddetto organismo di mediazione la controparte ha comunicato di non aderire;

PRESO ATTO quindi che con deliberazione di Giunta n.118 del 27.04.2023 è stato deliberato, di procedere al recupero delle somme richieste alla suddetta società dinanzi al Tribunale di Savona mediante atto di citazione in giudizio;

CONSIDERATO che, nell'instaurato procedimento giudiziale, all'udienza del 13 Settembre 2023 il Giudice si è riservato di decidere e successivamente il 16 settembre si è così espresso:

"Rilevato che non risulta contestato l'utilizzo del bene pubblico da parte della resistente almeno per il periodo luglio 2015/gennaio 2018. Rilevato che – anche a prescindere dalla sussistenza di un valido titolo concessorio - l'occupazione di fatto del bene patrimoniale indisponibile comporta l'onere del pagamento di un'indennità di occupazione senza titolo, di cui allo stato è incerta la quantificazione propone alle parti, riservata ogni diversa valutazione in caso di mancato accordo, la seguente soluzione conciliativa: pagamento da parte di Il Lentisco srl in favore del Comune di Alassio della somma complessiva di € 50.000,00; spese di lite interamente compensate. Rinvia ex art. 185 cpc al 04.10.2023 ore 9,30";

CONSIDERATO quindi di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria predisposti dall'Ufficio competente;

ESAMINATO il caso di specie e in particolare che:

- In data 28 luglio 2010 il Comune ha stipulato una scrittura privata con cui ha concesso alla sig.ra Chiara Ravera di utilizzare un'area con annesso fabbricato in regione S. Anna, al fine di un migliore utilizzo dello stabilimento Zero beach di cui la suddetta era rappresentante legale pro tempore;
- Il canone confessorio era stabilito in euro 850, 00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
- La durata del contratto era stabilita in anni 6 (fino al 31/08/2016);
- Il 4 agosto 2014, a seguito della dichiarazione di fallimento di zero beach srl, il curatore fallimentare disponeva la cessione dalla sig.ra Ravera al sig. Fossarello lo stabilimento balneare Zero Beach e della collegata annessa area comunale di cui sopra;
- Il suddetto aggiudicatario in seguito costituisce una società denominata Lentisco srl nella quale sono confluite i beni di cui sopra;
- Nel 2016 la società Lentisco chiede al comune il rinnovo della scrittura privata relativa all'area del patrimonio comunale di cui sopra;
- Non viene formalizzata alcuna scrittura privata con la suddetta società, in quanto l'area era altresì oggetto di un progetto per la realizzazione di un depuratore comunale;
- La successiva occupazione dell'area da parte della lentisco è oggetto di contestazione: la società infatti sostiene di non aver avuto accesso prima del 2015 e dal 2018 a causa di diversi eventi (cantiere comunale, frana, mareggiata etc);
- La società ritiene pertanto che la somma dovuta sia pari a circa 20.000 euro;

RITENUTO pertanto di non poter escludere una possibile soccombenza del Comune;

ATTESO che i crediti di cui sopra avrebbero dovuto trovare quantomeno parziale copertura nel FCDE;

DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi;

DATO ATTO infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

RITENUTO pertanto interesse del Comune raggiungere un accordo volto ad addivenire ad una definizione concordata della questione, che abbia l'effetto di evitare lunghe e defatiganti controversie, evitare i costi connessi alle spese legali dei giudizi;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

 DI ADERIRE alla proposta conciliativa formulata dal Giudice a scioglimento della riserva sopra riportata.

- 2. DI CONFERIRE procura di conciliare o transigere la controversia nei modi sopra specificati al Responsabile dell'Avvocatura Comunale Avv. Simone Contri attribuendogli ogni più ampia facoltà di agire, eccepire e dedurre a difesa degli interessi del Comune medesimo.
- 3. DI DARE ATTO inoltre che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto verrà determinato in sede di definizione della controversia con separata determinazione dirigenziale.
- 4. DI DARE COMUNICAZIONE della presente Deliberazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Successivamente, su proposta del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza di definire il contenzioso in essere;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO Angelo Galtieri IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Ramoino

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 14500d68dcb93060289c20ddc0f9b76bbb00af6fcf409152ff2c63b1ae24f173

Firme digitali presenti nel documento originale

Roberta Ramoino Angelo Galtieri

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.243/2023

Data: 29/09/2023

Oggetto: Azione giudiziaria presso il Tribunale di Savona nei confronti della soc. Il Lentisco SRL. Proposta soluzione conciliativa da parte del Giudice. Valutazione e ed adempimenti conseguenti.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8049285fa95f4e9d_p7m&auth=1

ID: 8049285fa95f4e9d